

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 3 MAR 2019

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
 - Immediatamente esecutiva dal _____
- Ragusa, _____

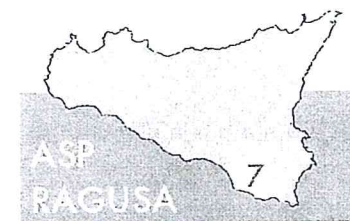
IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 470 del 26 FEB. 2019

DIREZIONE : AFFARI GENERALI

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA TIPO PER CONVENZIONI
RELATIVE ALLE DELEGAZIONI DI PAGAMENTO

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

AVV. GIOVANNI TOLOMEO

AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 20 FEB. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. _____ del _____ **NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA**

Denominazione _____

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale

U.O.S. Patrimonio

IL DIRETTORE U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
Dott. Giacomo Lauricella

26 FEB. 2019

Il _____, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto Assessoriale n. 2485 del 18 dicembre 2018, coadiuvato ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 da:

Dott. Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo

Dott. Emanuele Cassarà, Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gagliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;
Vista la L.R.n. 5/2009;
Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/17 e 1058/17;

Premesso che l'art. 1269 e seguenti del codice civile ed il DPR 180/1950 disciplinano l'istituto della delegazione di pagamento;

Visto il Regolamento approvato dall'ASP con delibera n. 1347 del 02.08.2011;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 15 gennaio 2015 che ha fornito istruzioni operative in ordine alle trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione, fornendo altresì uno schema tipo di convenzione;

Considerata che la delegazione di pagamento è subordinata all'esistenza di una convenzione stipulata tra l'Istituto delegatario e l'ASP, la quale, prima di addivenire alla sottoscrizione, dovrà verificare la presenza ed il rispetto di una serie di clausole ed elementi;

Ritenuta la opportunità di procedere al convenzionamento con gli istituti interessati secondo lo schema – tipo fornito con la circolare sopra citata e che a tal fine appare opportuno istituire un albo degli Istituti che possiedono i requisiti necessari;

Dato atto che, in considerazione di ciò, è stato predisposto un avviso pubblico allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale ed al quale verrà data ampia pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell'Azienda;

Rilevato che le nuove convenzioni verranno sottoscritte secondo lo schema allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'Albo degli Istituti convenzionati avrà efficacia dalla data di adozione della delibera di approvazione e che le convenzioni verranno tutte sottoscritte un'unica data con unica scadenza al 31.12.2021;

Dare atto altresì che le nuove istanze potranno essere presentate dal 1 al 31 gennaio di ogni anno, fermo restando la scadenza al 31.12.2021;

Dare atto che gli Istituti convenzionati dovranno versare all'ASP € 18,00 per ogni delega di nuova attivazione ed € 2,05 mensili per ogni altra delega attiva. Le predette somme affluiranno ad un apposito fondo nel bilancio aziendale, che, con separato regolamento, verrà ripartito ai settori di competenza;

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Approvare lo schema di avviso pubblico relativo alla formazione dell'albo degli istituti abilitati alle delegazioni di pagamento con questa Amministrazione, nonché lo schema di convenzione da stipularsi con quelli che verranno iscritti al suddetto albo, entrambi allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
- Dare atto che le nuove convenzioni verranno sottoscritte secondo lo schema allegato al presente provvedimento;
- Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Azienda;

- Trasmettere copia della presente deliberazione all'UOC Ingegneria Informatica per la pubblicazione sul sito WEB aziendale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquo

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Emanuele Cassarà

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig. Marcello Cugliotta

AVVISO PUBBLICO

L'ASP di Ragusa intende procedere alla formazione di un albo degli istituti convenzionati per le delegazioni di pagamento.

Possono presentare domanda di iscrizione i soggetti di cui all'art. 15 del D.p.R. 180/1950 e segnatamente:

1. Istituti di credito di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni;
2. Istituti e società di credito, con esclusione delle società di persone, nonché le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.

L'iscrizione all'Albo comporterà l'accettazione delle condizioni previste dallo schema convenzionale approvato con delibera n. del e visionabile sul sito web dell'ASP: www.asp.rg.it voce "Albo Pretorio".

Gli Istituti interessati devono presentare istanza di inserimento all'Albo dichiarando il possesso dei requisiti richiesti:

1. Denominazione, sede, codice fiscale
2. Per gli istituti e le società esercenti il credito: numero d'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lvo 1 settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141;
3. Documento legale del rappresentante legittimato alla sottoscrizione.

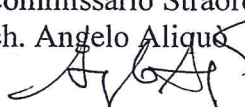
La domanda di iscrizione, indirizzata al Commissario Straordinario deve essere presentata esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: affari.generali@pec.asp.rg.it entro e non oltre il 15° giorno dalla pubblicazione dell'Avviso sul sito web aziendale.

L'Albo avrà validità a decorrere dalla data di adozione della delibera di approvazione dello stesso. Le convenzioni verranno tutte sottoscritte in unica data e scadranno tutte il 31.12.2021. Le nuove istanze potranno essere presentate dal 1 al 31 gennaio di ogni anno, ferme restando le scadenze delle convenzioni al 31.12.2021.

L'iscrizione è requisito essenziale per il convenzionamento con questa ASP ai fini delle delegazioni di pagamento.

La decadenza di uno o più dei requisiti richiesti, comporterà, una volta accertata, la cancellazione dall'Albo.

Il Commissario Straordinario
Arch. Angelo Aliquò



CONVENZIONE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa nella persona del Commissario, Arch. Angelo Aliquò, domiciliato per la carica in Ragusa, Piazza Igea n.1; autorizzato a rappresentare l'ASP di Ragusa nominato con Decreto Assessoriale n. 2485 del 18 dicembre 2018
C.F. dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa: 01426410880

E

..... con sede legale in
.....(codice fiscale..... e iscrizione all'albo
degli intermediari finanziari al n.....) di seguito "Istituto", nella
persona di..... nato
il.....a..... in qualità di.....

Premesso che

- l'Istituto è una società che opera sul mercato del credito ai sensi degli artt. 106e 107 del D.lgs. 1/9/93 n. 385;
- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti dell'Amministrazione da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione e devono, di norma essere garantiti dai rischi di premorienza, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio, rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

La presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente ASP rilascia all'Azienda per pagare , tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Istituto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento.

VISTI

- Gli artt. 1269 e seguenti del Codice Civile;
- Il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D:P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la circolare del 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e, in particolare la circolare 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato.
- L'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell'Economia e delle finanze può essere richiesto il versamento in contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento.

- L'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che contempla l'obbligo per tutti i Corpi di polizia e per le Forze Armate di avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2016, delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi per i pagamenti al personale delle competenze fisse e accessorie.

- L'art. 16, comma 6- bis, del decreto – legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto come le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrativo attraverso i servizi stipendiali del sistema “NoiPA” del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema “NoiPA”.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico del personale ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo univo approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P. n. 180/1950 o comunque garantite , ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si precisa, quindi, che la quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzioni dell'ammontare del finanziamento erogato dall'Istituto.

I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni anche di durata decennale.

Eventuali richiesta di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quindi della durata dei contratti medesimi.

Art. 3

L'effettuazione delle trattenute di cui agli artt. 1 e 2 verrà garantita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di

ufficio per morosità ex artt. 60, 61, 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegato sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4

I versamenti delle trattenute verranno operati dal Settore Personale, Ufficio Trattamento Economico, mediante emissione di titolo di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN..... o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS.

In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere, “una tantum” l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a Euro 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e Euro 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega attiva.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art. 6

Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato mediante ritenzione degli stessi a cura del Settore Personale, Ufficio Trattamento Economico, sulle

somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto.

Art. 7

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque cosa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 10.

Art. 10

La presente convenzione entra in vigore il..... e si intende valida fino al 31.12.2021 con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui artt. 11, 12 e 13.

Art. 11

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o non monomandatari, nei casi previsti dall'art. 128-quater comma 4 del D.lgs. n. 385/993, nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo

Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi massimi che siano tutti comunque inferiori al “tasso soglia”, così come trimestralmente definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria “ALTRI FINANZIAMENTI” del numero di punti percentuali secondo la classificazione di seguito indicata:

- 3 (meno TRE punti rispetto al “TASSI SOGLIA su base annua” relativo alla voce ALTRI FINANZIAMENTI indicato trimestralmente dalla Banca d’Italia) per finanziamenti con durata FINO A 60 MESI;
- - 5 (meno CINQUE punti rispetto al “TASSI SOGLIA su base annua” relativo alla voce ALTRI FINANZIAMENTI indicato trimestralmente dalla Banca d’Italia) per finanziamenti con durata SUPERIORE A 60 MESI.

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all’inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L’eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 12

L’Istituto, per la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest’ultimo caso dell’anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesso ai dipendenti dell’Amministrazione comprendente le sotto indicati voci:

- a) Nominativo debitore

b) Importo lordo e netto erogato

c) Numero ratei

d) Importo mensile rate

e) T.E.G. – T.A.E.G. – I.S.C.

f) Decorrenza e scadenza finanziamento

Art. 13

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 10, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

L'Istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente.

Art. 14

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 15

Misure di sicurezza per la protezione dei dati personali

L'istituto dichiara espressamente con la sottoscrizione del contratto di assicurare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento di dati personali conseguente l'affidamento del servizio soddisfi i requisiti del regolamento UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti il mantenimento di un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione del diritto alla protezione eseguito; la verifica della sussistenza di tali misure è condizione essenziale per l'aggiudicazione definitiva del servizio oggetto del presente

capitolato.

L'Istituto assicura di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie ad eseguire le operazioni di verifica previste dall'art. 28 lettera "h" del Regolamento UE 2016/679, i cui esiti saranno elemento di valutazione in sede di revoca, nuova attribuzione o proroga del servizio oggetto del presente capitolato

L'Istituto si obbliga a comunicare senza ritardo al Titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento Ue 2016/679 ed a seguire le istruzioni operative da questo specificatamente impartite.

Art. 16

Le spese contrattuali, tutte, comprese quelle per i diritti di copie (tasse, imposte o contributi statali, comunali, provinciali o regionali) sono a carico esclusivo della ditta e ciò senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Azienda.

Art. 17

La presente convenzione redatta nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e del Regolamento Aziendale in materia, andrà regolarizzato in bollo fin dall'origine a carico dell'Istituto (DPR 26/10/72 n. 642, tariffa parte I articolo 3) e registrato solo in caso d'uso (DPR 131/1986, tariffa parte II articolo 4) con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ragusa, il _____

L'Istituto

L'Azienda Sanitaria Provinciale

